



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	69
DATA	15/02/2024

OGGETTO :

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PER LA STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO. AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI A PARCHEGGIO E REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLE AREE ATTREZZATE IN LOCALITÀ VAL PAGHERA IN COMUNE DI VEZZA D'OGLIO E BAZENA IN COMUNE DI BRENO" CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO IN COMUNE

**DI BRENO. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1
LETTERA B) DEL. D.LGS.36/2023 G42H22000520002 – CIG:
B041D0E3C0**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO inoltre che:

- Nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 Maggio 2020 n° 9, finalizzato a garantire il sostegno agli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, con DGR n. 5692 in data 15.12.2021 "*Piano Lombardia L.R. 9/2020: assegnazione di contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, ai sensi della L.R. N.12/2011, art. 8, comma 5.*", Regione Lombardia ha destinato ai Parchi Regionali (come disposto dalla l.r. n.12/2011, art. 8, comma 5) un contributo a fondo perduto nella misura del 100% per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale;
- La Comunità Montana di Valle Camonica, quale ente gestore del Parco dell'Adamello, risulta assegnataria in prima istanza di un contributo complessivo di € 665.000,00;
- Con Decreto n° 2934 in data 07/03/2022 del Dirigente dell'U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica di Regione Lombardia sono state stabilite le modalità attuative di assegnazione delle risorse di cui sopra;
- Con successiva Deliberazione n° XI/5692 del 15/12/2021 e Decreto n. 8163 del 09/06/2022 Regione Lombardia ha aumentato lo stanziamento di bilancio assegnando alla Comunità Montana – Parco Adamello un contributo pari a € 950.000,00 e andando a ridefinire le possibilità di intervento;

RICORDATO CHE:

- con determinazione n.313 del 05 agosto 2022 si è provveduto ad affidare incarico allo studio L&S Engineering per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica ex articolo 23 del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione dell'opera in oggetto, al fine di inoltrare la relativa domanda di contributo a Regione Lombardia;

- con Deliberazione n° 169 in data 05 settembre 2022 la Giunta esecutiva approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera "Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno", come redatto dallo studio di progettazione L&S Engineering - Foppoli Moretta e Associati, per un importo complessivo previsionale pari a € 550.000,00 e successivamente candidato al finanziamento sul Piano Lombardia per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali di cui sopra;

ATTESO che Regione Lombardia con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 0012785 in data 06 dicembre 2022 comunicava l'avvenuto finanziamento dell'intervento come proposto;

RCIHIAMATA la propria determinazione n.496 del 15 novembre 2022 con cui veniva affidato incarico al raggruppamento di professionisti L&S Engineering - Foppoli Moretta e Associati per la redazione del progetto definitivo – esecutivo ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 50/2016;

VALUTATO che l'area oggetto di progetto, con particolare riguardo alla zona di Bazena in comune di Breno, è interessata dalla presenza di manufatti risalenti alla Prima Guerra Mondiale e che per l'esecuzione dell'intervento è prevista l'esecuzione di scavi a profondità superiore al piano di campagna e che al momento della redazione del progetto di fattibilità non era stato possibile raccogliere e predisporre sufficiente documentazione per la verifica preliminare dell'assoggettabilità dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

RITENUTO opportuno procedere in tale senso, corredando la progettazione in atto di documentazione archeologica finalizzata alla verifica di assoggettabilità dell'intervento alla valutazione archeologica preventiva, documentazione che sarà esaminata in sede di conferenza dei servizi ai sensi dall'articolo 41 comma 4 del D.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'allegato I.8 al medesimo decreto;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità

del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO altresì che a decorrere dal 1 Gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici e che, per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, è possibile transitoriamente utilizzare allo scopo la Piattaforma contratti pubblici, giusto comunicato del Presidente ANAC del 10 Gennaio 2024;

VISTO l'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture con riferimento anche ai servizi tecnici specialistici per importi inferiori a € 140.000,00, senza la richiesta di offerta a più operatori economici di settore;

ATTESO che il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente, sulla scorta di precedenti esperienze, ha richiesto preventivo all'Archeologo Dott. Marco Mottinelli con studio professionale in via Stretta 27 a Gussago (BS) -rif. Nota prot. CMVC n.0001608 in data 06 febbraio 2024- indicando in tale richiesta le condizioni essenziali del contratto nonché i termini di esecuzione dello stesso;

VISTO il preventivo rassegnato dal dott. Mottinelli, rif. Prot. CMVC . n° 0001648 in data 07 Febbraio 2024, che prevede l'esecuzione del servizio di predisposizione documentazione finalizzata alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione archeologica preventiva dell'intervento previsto in comune di Breno loc- Bazena, il tutto al costo di € 780,00 (Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 Legge 190/2014 commi da 54 a 89) ed alle condizioni richieste che si intendono pertanto accettate;

DATO ATTO che per la quantificazione della parcella professionale, data la particolare specificità della richiesta non esistono tabelle a valori di riferimento;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 12/01/2024;

DATO ATTO che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento come risulta dal curriculum professionale depositato agli atti del presente incarico;

RITENUTO congruo e conveniente per l'amministrazione procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto al Dott. Archeologo Marco Mottinelli con studio in Gussago (BS) Via Stretta, 27, 9 C.F. MTTMRC87D12B157F - P.IVA 037383130986 per un importo complessivo di € 780,00 (imponibile € 750,00 – cassa professionale 4% € 30,00 – IVA esente);

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B041D0E3C0;

ATTESTATO che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio intellettuale e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il regolamento dell'ente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il regolamento dell'ente sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'Archeologo dott. Marco Mottinelli con sede in Gussago (BS) Via Stretta 27, il servizio di produzione documentazione preliminare a carattere archeologico finalizzata alla verifica di assoggettabilità a valutazione archeologica preventiva dell'intervento in progetto, come previsto dall'articolo 41 comma 4 del D.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'allegato I.8 del medesimo decreto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;

3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) **fine da perseguire:** con l'appalto e il conseguente contratto si intende ottemperare a specifica disposizione di Legge connessa alla realizzazione di opera pubblica;
 - b) **oggetto del contratto:** esecuzione dei servizi di cui al punto 1;
 - c) **forma del contratto:** scrittura privata con scambio di corrispondenza;
 - d) **clausole essenziali:**
 - termine esecuzione: 10 giorni dalla formalizzazione dell'incarico;
 - pagamento: a servizio completato;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del soggetto fornitore, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
 - e) **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;
4. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 750,00, IVA esente;
5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento al capitolo di bilancio 2560/0 (L.R. 9/2020 Piano Lombardia) come segue:

Missione	09	Programma	02	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	9999999
Creditore				Mottinelli Marco					
Codice fiscale				MTTMRC87D12B157F					
Oggetto/Causale				Redazione della valutazione preventiva dell'interesse archeologico collegata al progetto definitivo per la "Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno"					
Importo				€ 750,00					

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta incaricata a servizio/fornitura effettuati, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica

del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente e che il medesimo, nonché il personale istruttore del procedimento, non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
12. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
13. di trasmettere a mezzo pec al Dott. Archeologo Marco Mottinelli la presente determinazione e dare valore contrattuale al presente atto ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 anche alla luce della corrispondenza intercorsa come in preambolo descritta;
14. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.